



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 162

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Finco

DISPOSIZIONI PER L'AGRICOLTURA URBANA E PERIURBANA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 ottobre 2022.

DISPOSIZIONI PER L'AGRICOLTURA URBANA E PERIURBANA

Relazione:

La presente proposta di legge vuole contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di salvaguardia delle condizioni climatiche approvati con l'Accordo di Parigi sul clima del 2015, che ha prefissato alcuni target per il contrasto alle emissioni dei gas serra e la riduzione dei livelli di riscaldamento globale, poi confermati con l'approvazione dell'European Green Deal.

In questo contesto viene introdotta nell'ordinamento regionale la disciplina e la promozione di tecniche di coltivazione innovative quali le fattorie verticali (o vertical farm), ovvero i sistemi sviluppati in moduli verticali ed in ambiente controllato di coltivazione, che forniscono un contributo attivo alle politiche sul clima. Solo nel 2021 infatti il mercato delle coltivazioni innovative ha prodotto a livello mondiale circa 2 miliardi di euro e nel 2022 si stima possa raggiungere i 5,8 miliardi di euro.

Sistemi quelli delle vertical farm hanno il vantaggio di contribuire ad una coltivazione più efficiente in termini di spazi (1000 mq di fattoria verticale corrispondono circa ad un 1 ettaro convenzionale), con un notevole risparmio del suolo, rendono possibile anche il recupero di edifici dismessi. Sotto altro profilo, le fattorie verticali garantisce un risparmio idrico elevato e permettono di ridurre, se non eliminare, l'utilizzo di prodotti fitosanitari e di pesticidi.

Secondo i dati del Sole 24 ore del 19.04.2021, per produrre un chilo di lattuga in campo aperto sono necessari 250 litri di acqua, che scendono a 20 in serra e un litro in vertical farm.

Questo sistema di coltivazione, in particolare, può essere attuato mediante diverse tecniche: acquaponica, idroponica e aeroponica.

Si tratta di tecniche moderne che si stanno sviluppando nel mondo in particolare nei grandi centri urbani o a ridosso degli stessi, spesso riutilizzando edifici in disuso.

Forme di coltivazione volte al rispetto del principio di eco-sostenibilità a cui si aggiungono le coperture (o tetti verdi), le infrastrutture verdi multifunzionali e gli orti urbani che qui trovano una loro espressa definizione.

Obiettivo di questa proposta di legge è quindi la disciplina di tali sistemi e la loro promozione e valorizzazione anche attraverso strumenti già esistenti nel nostro ordinamento, quale il riconoscimento dei tetti verdi come attrezzature di interesse comune permettendo così il concorso al fabbisogno delle dotazioni per servizi degli enti locali.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 prevede che la Regione Veneto promuova e sostenga la produzione agricola ottenuta mediante l'utilizzo di tecniche di coltivazione innovative oltre alla realizzazione di orti urbani, di coperture verdi e di infrastrutture verdi multifunzionali in attuazione del principio di sostenibilità previsto dall'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché nel rispetto degli obiettivi di rigenerazione urbana, risparmio energetico, resilienza ai cambiamenti climatici.

L'articolo 2 introduce le definizioni di agricoltura e fattorie verticale, coperture o tetti verdi, infrastrutture verdi multifunzionali e orti urbani. Il comma secondo del medesimo articolo estende la disciplina prevista dal d.lgs. 18 maggio

2001, n. 228 e dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 a chi esercita l'attività di agricoltura verticale.

Nella sostanza, atteso che le attività di vertical farming definite al comma 1, come illustrato in precedenza, in forza di legge, sono state classificate come attività agri-cole, si dà atto che all'imprenditore che esercita tali attività si applica la disciplina ex art. 2135 del codice civile e dell'imprenditore agricolo professionale (IAP). La norma è funzionale a rendere più agevole l'applicazione della disciplina statale nell'ottica del principio della leale collaborazione.

Il successivo articolo 3, disciplina al primo e al secondo comma dove possono essere realizzate le fattorie verticali e i relativi divieti, i quali possono anche essere individuati dai comuni, con proprio atto di consiglio, in ambiti di particolare pregio storico e architettonico (comma 3).

Il comma 4 del medesimo articolo riconosce alle coperture o tetti verdi, alle infra-strutture verdi multifunzionali e agli orti urbani il concorso al fabbisogno delle dotazioni per servizi nella misura massima del 10 per cento, considerandole attrezzature di interesse comune. Agevolazione che, nel solo caso di edifici privati, viene estesa previa stipula di una convenzione con l'ente locale per la manutenzione del verde.

Il comma 5 infine estende l'applicazione delle disposizioni in materia di rigenerazione urbana, di cui alla Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, agli interventi di recupero degli edifici per l'insediamento delle fattorie verticali e alla realizzazione di coperture o tetti verdi.

Le misure previste dall'articolo 4, comma 1, assegnano alla Giunta regionale il compito di prevedere specifiche agevolazioni o misure di sostegno per la realizzazione di fattorie verticali, anche mediante forme di priorità all'interno dei bandi regionali.

I successivi commi introducono l'impegno della Regione nel sostenere progetti di rete ed iniziative finalizzate alla realizzazione della presente legge in accordo con il Piano Regionale Prevenzione e i principi di urban health, demandando alla Giunta regionale l'adozione dei criteri e delle modalità di attuazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 5 contiene la norma finanziaria il cui impegno è finalizzato all'attuazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 4.

L'articolo 6 chiarisce infine i tempi di entrata in vigore della legge.

DISPOSIZIONI PER L'AGRICOLTURA URBANA E PERIURBANA

Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione del Veneto promuove e sostiene le produzioni agricole ottenute con tecniche di coltivazione innovative, nonché la realizzazione di orti urbani attrezzati e di coperture verdi degli edifici e di infrastrutture verdi multifunzionali, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché di rigenerazione urbana, risparmio energetico, resilienza ai cambiamenti climatici.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai sensi della presente legge, si intendono:

- a) agricoltura verticale o vertical farming: sistema di coltivazione agricola in ambiente controllato, in assenza di terreno ovvero fuori suolo o anche in assenza di luce naturale, sviluppate su moduli verticali sovrapposti, sfruttando la combinazione di tecniche quali l'acquaponica, l'idroponica o l'aerponica;
- b) fattoria verticale o vertical farm: struttura nella quale si praticano sistemi di coltivazione di cui alla lettera a);
- c) coperture o tetti verdi: coperture vegetali realizzate sui tetti o sulle pareti degli edifici costituite da specie erbacee, arboree o arbustive, finalizzate al miglioramento dell'isolamento termico, al risparmio energetico, al decremento delle isole di calore urbane, all'assorbimento di CO₂ e degli inquinanti atmosferici e destinate a scopi alimentari od ornamentali, all'accrescimento della sostenibilità ambientale;
- d) infrastrutture verdi multifunzionali: reti di aree naturali e semi-naturali, ivi compresi i boschi di cui alla legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta" finalizzate alla protezione e al ripristino degli ecosistemi degradati o all'implementazione di ecosistemi integrati o interconnessi in ambito urbano, periurbano e metropolitano, che svolgono una funzione di sostegno e di valorizzazione dei servizi ecosistemici e della biodiversità;
- e) orti urbani: appezzamenti di terreno ricadenti nelle aree urbane anche periferiche, di proprietà pubblica o asservite alla disponibilità del comune mediante convenzione, finalizzati alla produzione orticola e attrezzati secondo le disposizioni dei regolamenti e degli atti di pianificazione comunale. Possono assumere la funzione di orti sociali, orti condivisi (community garden) e orti didattici, e contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate, alla condivisione, alla cura e alla valorizzazione ambientale degli spazi verdi;

2. All'imprenditore che esercita le attività di cui al comma 1, lettera a) si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

Art. 3 - Disciplina degli interventi.

1. Nel rispetto della normativa di tutela dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e della salute pubblica, nonché di quanto disposto dagli strumenti urbanistici comunali, le fattorie verticali possono essere realizzate nelle zone

agricole secondo le disposizioni di cui all'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" in edifici esistenti eseguiti in forza di titolo abilitativo legittimo o per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria.

2. La realizzazione di fattorie verticali non è in ogni caso ammessa:

- a) nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e agli strumenti urbanistici comunali;
- b) negli edifici classificati beni storico-artistico-monumentali, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- c) per gli edifici a destinazione residenziale.

3. I comuni, con delibera di consiglio, possono individuare ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico ed edifici esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1.

4. Le coperture o tetti verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), le infrastrutture verdi multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e gli orti urbani, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), implementando il sistema del verde urbano e la produzione di servizi eco-sistemici, sono considerate attrezzature di interesse comune, la cui realizzazione può concorrere al fabbisogno delle dotazioni per servizi, di cui all'articolo 31 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 nella misura massima del 10 per cento. Qualora le coperture o tetti verdi siano realizzati su edifici privati, l'impegno alla manutenzione del verde deve essere garantito dal richiedente previa stipula di apposita convenzione con il comune, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al presente comma. La convenzione disciplina anche le modalità di fruizione pubblica delle attrezzature di interesse comune.

5. Agli interventi di recupero degli edifici esistenti per l'insediamento delle fattorie verticali e alla realizzazione di coperture e tetti verdi si applicano le disposizioni in materia di rigenerazione urbana previste dalla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.

Art. 4 - Misure di sostegno.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e a sostegno delle iniziative di cui all'articolo 3 comma 1, la Giunta regionale può prevedere specifiche agevolazioni e misure di sostegno finanziario, nonché priorità di finanziamento all'interno dei bandi regionali.

2. In accordo con il Piano regionale prevenzione e con i principi dell'urban health, la Regione sostiene progetti di rete ed iniziative finalizzate alla realizzazione, alla coltivazione, alla cura, alla gestione ed alla fruizione pubblica delle aree e delle superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e tutti i soggetti interessati.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità per la concessione di contributi, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati, ed opera nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. -Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quantificati in euro 200.000 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

2. -Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. -La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Disciplina degli interventi.	3
Art. 4 - Misure di sostegno.	4
Art. 5 - Norma finanziaria.....	5
Art. 6 - Entrata in vigore.....	5